



COMUNE DI MARRUBIU

Provincia di Oristano - Piazza Manzoni n° 1 – C.A.P. 09094

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- Approvato con delibera C.C. n.05 del 20.01.2006
- Modificato con delibera C.C. n.55 del 19/12/2007

INDICE

TITOLO 1 - NORME GENERALI

- Articolo 1 Ambito di applicazione
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Finalità del regolamento
- Articolo 4 Compiti degli Uffici comunali
- Articolo 5 Esercizio dell'attività
- Articolo 6 Durata delle concessioni
- Articolo 7 Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Articolo 8 Canone concessorio
- Articolo 9 Normativa igienico-sanitaria

TITOLO 2 - MERCATI

- Articolo 10 Mercato settimanale
- Articolo 11 Concessione dei posteggi
- Articolo 12 Criteri di assegnazione decennale dei posteggi riservati agli operatori commerciali su aree pubbliche
- Articolo 13 SOPPRESSO
- Articolo 14 Criteri di assegnazione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli
- Articolo 15 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non ancora assegnati, e modalità di registrazione e calcolo delle presenze
- Articolo 16 Subingresso nella concessione del posteggio concessione
- Articolo 17 Revoca della concessione
- Articolo 18 Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse
- Articolo 19 Regole e limitazioni nell'uso del posteggio
- Articolo 20 Vigilanza - circolazione veicolare – limiti nello svolgimento del mercato
- Articolo 21 Mercati straordinari

TITOLO 3 - FIERE

- Articolo 22 Definizione
- Articolo 23 Norme in materia di fiere, sagre e feste locali
- Articolo 24 Data e giorni di svolgimento. Localizzazione e caratteristiche.
- Articolo 25 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi
- Articolo 26 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- Articolo 27 Prescrizione per gli operatori

TITOLO 4 - FIERE PROMOZIONALI

- Articolo 28 Fiere Promozionali - definizione
- Articolo 29 Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi
- Articolo 30 Prescrizione per gli operatori

TITOLO 5 - POSTEGGI FUORI MERCATO

- Articolo 31 Definizione
- Articolo 32 Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio fuori mercato e relativa concessione
- Articolo 33 Criteri di assegnazione dei posteggi
- Articolo 34 Subingresso nell'autorizzazione di commercio su posteggio fuori mercato e nella relativa concessione
- Articolo 35 Revoca dell'autorizzazione e della concessione
- Articolo 36 Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse
- Articolo 37 Prescrizioni per gli operatori
- Articolo 38 Localizzazione, tipologia e giorni di svolgimento dell'attività

TITOLO 6 - COMMERCIO ITINERANTE

- Articolo 39 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- Articolo 40 Orari

TITOLO 7 - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 41 Variazione dimensionamento e localizzazione dei posteggi
- Articolo 42 Concessioni temporanee
- Articolo 43 Validità delle graduatorie
- Articolo 44 Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria
- Articolo 45 Sanzioni
- Articolo 46 Abrogazione di precedenti disposizioni

TITOLO 1 - NORME GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, commi 15 e 16 della L.R.18.05.2006 n.5, modificata con L.R. 29.11.2006 N.17 e della Deliberazione della Giunta Regionale 19.04.2007 n.15/15, recante i criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche. E' escluso dall'ambito di applicazione del presente regolamento la disciplina del Mercato Civico. Il presente regolamento, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) **per commercio su aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) **per aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) **per mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) **per mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
- e) **per posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica;
- f) **per posteggio fuori mercato**, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;
- g) **per posteggio libero**, posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante.

- h) **per fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- i) **per fiera promozionale**, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche altri soggetti iscritti nel registro delle imprese, nonché artisti o produttori di opere derivanti dal proprio ingegno;
- j) **per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**, l'atto che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica mediante posteggio o in forma itinerante;
- k) **per presenze al mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia, provata dal registro delle presenze tenuto dal Corpo di Polizia Municipale;
- l) **per presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa, provata dal registro delle presenze tenuto dal Comando di Polizia Municipale;
- m) **per settore merceologico**, quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n°114 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
- n) **per spunta**, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, e dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- o) **per spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;

Art. 3

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- c) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
- f) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Art. 4

Compiti degli Uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta al Comune che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo gli uffici competenti hanno facoltà di emanare disposizioni in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

Art. 5

Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) sui posteggi liberi, individuati nell'area del *mercato*, o nelle aree di sosta come definite al successivo art.39, purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 é soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o, nel caso di società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, a soci illimitatamente responsabili
E' vietato esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche senza essere in possesso dell'originale dell'atto autorizzatorio che deve essere esibito agli organi di vigilanza.
3. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare comporta anche il trasferimento in capo al subentrante della titolarità del posteggio e dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno quindi essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in

concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi liberi.

Art. 6

Durata delle concessioni

1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate.
2. La concessione si intende tacitamente rinnovata per la medesima durata prevista dalla normativa, ed il Comune provvederà a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo, salvo il caso in cui venga disposto di non procedere al rinnovo, con motivato atto da comunicare all'interessato almeno sei mesi prima della scadenza.
3. Nel caso in cui l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Art. 7

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

Nessun operatore può occupare né utilizzare più di un posteggio contemporaneamente in ciascuna fiera, festa o mercato.

2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,20 metri e possono sporgere dallo spazio loro assegnato per non più di cm.50 a condizione che non siano di impedimento.

3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi di amplificazione sonora e di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.

6. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere ammesso al posteggio per tale giornata, ove si presenti dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

7. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio e non circolino all'interno del mercato durante l'orario di vendita.

posteggio n.15 mq.42

(I posteggi contrassegnati con i numeri da 1 a 18 sono ubicati nella via Piave, mentre i posteggi contrassegnati con i numeri da 19 a 29 sono ubicati nella via Tirso).

Nel caso in cui, per cause di forza maggiore, si renda necessario spostare temporaneamente il mercato in altra area, il relativo provvedimento verrà adottato dal Responsabile del Servizio il quale provvederà contemporaneamente ad assegnare i nuovi posteggi ai titolari secondo l'ordine previsto nella sede originaria del mercato.

2. Il mercato si svolge a cadenza settimanale nella giornata del **mercoledì** .

Con ordinanza sindacale verrà stabilito l'orario di svolgimento del mercato.

Nel caso che il giorno prefissato coincida con una festività civile o religiosa riconosciuta, il mercato potrà essere anticipato al giorno feriale precedente, su richiesta dei titolari di posteggio da presentare almeno trenta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dello stesso. Nel caso che ricorrano due o più festività consecutive, lo svolgimento del mercato può essere anticipato o posticipato al giorno feriale precedente o successivo.

Art. 11

Concessione dei posteggi

1. Alla concessione dei posteggi presso il mercato settimanale si procede mediante bando di concorso pubblico.

2. La concessione di posteggio ha durata decennale e può essere rinnovata. Nella concessione è indicato espressamente il numero del posteggio e la superficie. Ogni operatore commerciale dovrà occupare esclusivamente il posteggio indicato in concessione.

3. La concessione di posteggio non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.

4. Lo scambio di posteggio all'interno dello stesso mercato fra due commercianti titolari di concessione di posteggio nello stesso settore può essere consentito, previa domanda da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. E' altresì consentito il cambio di posteggio, previa richiesta da presentare al Comune, con altro posteggio disponibile. Nel caso di domande concorrenti, verrà data precedenza all'operatore con maggiore anzianità di concessione.

5. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, dei *Criteri Regionali di Attuazione*, il 30% dei posteggi esistenti presso il mercato, pari a 9 posteggi, è riservato agli imprenditori agricoli di cui all'art.1 del D.Lgs. n.99/04 e art.1 del D.Lgs. n.1/05.

Art. 12

Criteri di assegnazione decennale dei posteggi riservati agli operatori commerciali su aree pubbliche

1. Si procede alla concessione dei posteggi mediante bando pubblico e a seguito di redazione di una graduatoria delle domande pervenute , formata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) anzianità di presenza nel mercato maturata dal soggetto richiedente nell'arco degli ultimi dieci anni, attestata dai registri delle presenze in possesso del Comune;
- b) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori (*intendendo come tali gli operatori che presentano per la prima volta al Comune istanza di concessione decennale di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'art.15 comma 1 lett.a*) ;
- c) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di operatori già titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;

ed in ulteriore subordine, in caso di parità di punteggio:

- d) presenza nel nucleo familiare di un portatore di handicap;
- e) maggior numero di familiari a carico;
- f) anzianità del richiedente;
- g) anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
- h) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese.

Ai fini del computo per l'anzianità di frequenza del mercato, non è consentito sommare le presenze maturate con riferimento a più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.

2. In caso di rinuncia all'assegnazione del posteggio da parte dell'avente diritto, si procederà all'assegnazione del posteggio resosi disponibile agli operatori risultati idonei che seguono in ordine di graduatoria.

3. La graduatoria ha validità triennale, decorrente dalla data della sua approvazione. Dalla stessa si attingerà, secondo l'ordine degli idonei, per tutto il periodo della sua validità, nel caso in cui si rendessero disponibili posteggi a seguito di rinuncia del titolare, cessazione di attività e decadenza della concessione.

4. I bandi comunali di cui al comma 1 saranno pubblicati entro il 31 dicembre di ogni anno, solamente nel caso in cui vi fossero posteggi liberi da assegnare.

La data di inizio di presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione del bando all'Albo Pretorio comunale. I termini di presentazione delle domande non potranno essere inferiori a 15 giorni.

5. All'assegnazione dei posteggi si procederà mediante scelta del relativo posteggio da parte dell'operatore avente diritto, seguendo l'ordine della graduatoria.

Art.13

Migliorie dei posteggi

(SOPPRESSO)

Art. 14

Criteria di assegnazione decennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. Sono riservati agli imprenditori agricoli di cui al D.Lgs. 228/2001, i posteggi contrassegnati con i numeri **8 – 9 – 12 - 19 – 20 – 22 – 23 - 27 – 28**, pari al 30% del numero complessivo dei posteggi . L'assegnazione dei predetti posteggi, mediante concessione decennale, è effettuata secondo le modalità e i criteri di cui al precedente art. 12.
2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi con concessione decennale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180. Il posteggio ed i relativi limiti saranno indicati nel titolo concessorio.

Art. 15

Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi o disponibili e modalità di registrazione e calcolo delle presenze

1. L'operatore concessionario di posteggio che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente per l'occupazione entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente e si procede, per quel giorno, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
 2. L'assenza dell'operatore concessionario di posteggio nei mercati che si svolgono in una giornata posticipata, anticipata e straordinaria rispetto a quella fissata dal presente regolamento, non è conteggiata.
 3. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o disponibili è effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato dalla Polizia Municipale, a favore dei soggetti legittimati ad esercitare il commercio su area pubblica anche in forma itinerante, sulla base di una graduatoria giornaliera predisposta, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze maturato negli ultimi dieci anni.
- A parità di numero di presenze nel mercato, si tiene conto degli altri criteri fissati dal precedente art.12. Il 30 % dei posteggi occasionalmente liberi o disponibili è assegnato giornalmente agli imprenditori agricoli, utilizzando per gli stessi i criteri di priorità di cui all'art.12 predetto. Nel caso in cui non fossero presenti produttori agricoli, l'assegnazione deve essere riservata ai produttori regionali di artigianato tipico, tradizionale e dell'agro-alimentare o che per tipologia siano assenti dagli altri posteggi del mercato.
5. Al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o disponibili, la cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze.

Art. 16

Subingresso nella concessione del posteggio.

1. Il subingresso nell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e nella concessione del posteggio si ottiene:

- a) per atto tra vivi;
- b) per causa di morte del titolare .

Il trasferimento per atto tra vivi è consentito tra parenti ed affini entro il quarto grado, purchè in possesso dei requisiti previsti dall'art.2 della L.R. n.5/2006. Per quanto concerne le altre norme che regolano il subingresso si rimanda al codice Civile e alle disposizioni di cui all'art.4 dei *Criteri Regionali di Attuazione*.

La comunicazione di subingresso, corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata, pena la decadenza, entro 60 giorni dall'atto di cessione dell'attività o entro quindici mesi in caso di morte del titolare.

2. L'operatore subentrante dovrà esibire agli Organi di vigilanza presenti sul mercato, copia della comunicazione di subingresso inoltrata al Comune con il timbro di ricevimento, se presentata a mano, oppure con la ricevuta della raccomandata, se trasmessa tramite il servizio postale.

3. Il subentrante nella concessione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze possedute dal precedente titolare.

Art. 17

Revoca della concessione

1. La concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore:

a) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 3 mesi in ciascun anno solare (pari a un numero di giorni di attività possibili nell'arco di tre mesi), fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare. Nei casi anzidetti, le assenze devono essere giustificate con apposite certificazioni che devono pervenire all'Amministrazione Comunale tempestivamente e, comunque, entro 10 giorni dalla prima assenza dal mercato.

Qualora il posteggio venga concesso per la vendita di prodotti propri per periodi limitati come previsto dall'ultimo comma dell'art.14 comma 2, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza della concessione è ridotto in proporzione alla durata della concessione stessa.

La decadenza della concessione del posteggio comporta la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Nel caso che il giorno di mercato coincida con una festività civile o religiosa riconosciuta e che venga pertanto anticipato o posticipato al giorno feriale precedente o successivo le eventuali assenze degli operatori titolari di posteggio non sono conteggiate ai fini del calcolo delle assenze indicate al precedente comma 1, lett. a).

b) In tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

Art. 18

Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora si debba procedere alla soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione;
- b) mediante istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato e il numero dei posteggi in esso previsti.

Art. 19

Regole e limitazioni nell'uso del posteggio

1. L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per il settore merceologico previsto nella concessione, ovvero per una ulteriore specificazione merceologica.

2. L'uso di apparecchi di amplificazione sonora è consentito purché questi siano mantenuti a basso volume, in modo da non arrecare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.

3. I banchi di vendita sono disposti ordinatamente all'interno degli spazi appositamente assegnati.

Negli stessi spazi debbono trovare collocazione anche i veicoli degli operatori che non possono essere rimossi se non al termine del mercato o in caso di necessità inderogabili.

4. E' consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita purché entro i limiti di superficie del posteggio assegnato e compatibilmente alle norme in materia igienico-sanitaria.

5. Al termine delle vendite, l'operatore dovrà lasciare l'area occupata, libera e ripulita da ogni residuo e rifiuto.

6. Nessun indennizzo potrà essere chiesto dall'operatore nel caso di:

- a) allontanamento per ragioni di ordine pubblico
- b) per mancanza dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica nel mercato
- c) mancata assegnazione del posteggio a causa di ritardo del titolare o per indisponibilità di posti

3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della manifestazione non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempre che presente.

4. Le presenze in una fiera, festa o mercato verranno conteggiate PER GIORNATA DI PARTECIPAZIONE, a prescindere dal numero di giorni di durata della manifestazione e concorreranno a determinare l'anzianità di presenza alla manifestazione medesima

La presenza effettiva in una fiera verrà computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa per tutta la giornata di partecipazione, salvo casi di forza maggiore, in caso contrario sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Art. 24

Data e giorni di svolgimento. Localizzazione e caratteristiche.

1. Le manifestazioni maggiormente rappresentative a livello comunale sono:

a) **CARNEVALE MARRUBIESE:**

- *"Su Marrulleri"* che si tiene la domenica di carnevale prevista dal calendario, nella quale ha luogo la sfilata di carri allegorici locali;
- *Raduno interregionale di carri allegorici carnevaleschi*, con relativa sfilata, che si tiene la prima domenica di Quaresima. Gli operatori assegnatari di posteggio, in occasione della manifestazione di cui trattasi, dovranno corrispondere - oltre al canone per l'occupazione del suolo pubblico - una quota di partecipazione il cui importo sarà stabilito annualmente con delibera della Giunta Comunale.

a) La **FESTA DELLA MADONNA DI ZURADILI**, il giorno della festa si tiene la prima domenica di maggio. Per consuetudine l'inizio dei festeggiamenti avviene il sabato precedente con termine degli stessi il lunedì successivo.

b) La **FESTA DI S.ANNA** si tiene il 26 Luglio.

c) **L'ESTATE MARRUBIESE** si svolge di norma nel periodo compreso tra il 1° Agosto e il 15 Settembre di ogni anno.

d) La **FESTA DELLA MADONNA DEL RIMEDIO** si tiene l'otto settembre.

e) La **FESTA DI SANTA MARIEDDA** si tiene il 9 novembre.

2. Le aree destinate all'assegnazione dei posteggi in occasione delle suddette manifestazioni, sono individuate come segue:

a) **CARNEVALE MARRUBIESE:**

ubicazione: Marrubiu Centro

- via Tevere nel tratto compreso tra la via Napoli e l'area parcheggio del nuovo tratto di copertura del canale compresa;

- Via Tirso nel tratto compreso tra la via Napoli e la via Piave (RISERVATA A COMMERCIANTI, PRODUTTORI E RIVENDITORI LOCALI)
 - Via Venezia
- numero totale posteggi: 35.**

b) FESTA DELLA MADONNA DI ZURADILI

- a) Località Zuradili : area circostante la chiesa campestre
numero totale posteggi previsti: **27**
- b) Marrubiu Centro
 - via Tevere nel tratto compreso tra la via Napoli e la via Venezia
 - Via Tirso nel tratto compreso tra la via Napoli e la via Piave
numero totale posteggi previsti: **16**

c) FESTA DI S.ANNA

Ubicazione **Frazione di Sant'Anna**: Piazza Verona
Numero totale di posteggi previsti: **4**

d) ESTATE MARRUBIESE

- a. Via Tirso, nel tratto compreso tra la via Napoli e la via Piave
- b. Via Tevere, nel tratto compreso tra la via Napoli e la via Venezia
numero totale di posteggi previsti: **16**

e) FESTA DELLA MADONNA DEL RIMEDIO:

- Via Tirso: Nel tratto compreso tra la via Napoli e la via Piave
- Via Tevere: Nel tratto compreso tra la via Napoli e la via Venezia
numero totale di posteggi previsti: **16**

f) FESTA DI SANTA MARIEDDA:

- Via Tirso: Nel tratto compreso tra la via Napoli e la via Piave
- Piazza Roma;
- Via Chiesa – via Piave nel tratto compreso tra l'incrocio con la via Trento e l'incrocio con la via Campidano;
numero totale di posteggi disponibili pari a n **8.**

Art. 25

Criteria e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Le aree destinate all'assegnazione di posteggi in occasione di fiere, sagre e feste locali o altre riunioni straordinarie di persone, sono riservate ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tutte le tipologie. Il 30% delle aree suddette è riservato agli imprenditori agricoli. Nel caso in cui detta riserva non venisse coperta interamente mediante assegnazione di posteggi fissi, gli stessi saranno destinati ad assegnazioni temporanee con le modalità di cui all'art.26.

2. La concessione del posteggio per le suddette manifestazioni ha durata decennale ed è tacitamente rinnovabile. All'assegnazione dei posteggi in questione si procede mediante bando pubblico e formazione di una graduatoria sulla base dei criteri di priorità stabiliti al precedente articolo 12. La graduatoria ha validità triennale.

Art. 26

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. Gli operatori titolari di concessione decennale di posteggio che nel giorno di svolgimento della festa, sagra o fiera non siano presenti all'assegnazione entro l'orario prefissato, sono considerati assenti e i relativi posteggi potranno essere assegnati ad altri operatori delle seguenti categorie nel seguente ordine di priorità e secondo le modalità previste ai commi successivi:

- a) operatori risultati idonei nelle graduatorie per le concessioni decennali ma rimasti esclusi dall'assegnazione;
- b) altri operatori titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- c) produttori dell'agro-alimentare;
- d) produttori dell'artigianato tipico, tradizionale;
- e) titolari di autorizzazioni temporanee per la somministrazione alimenti e bevande.

I suddetti operatori, ad eccezione di quelli di cui alla lett. a), dovranno presentare domanda almeno 60 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della manifestazione e le assegnazioni verranno effettuate dalla Polizia Municipale, sulla base dell'anzianità di frequenza della manifestazione medesima – calcolata nell'arco degli ultimi cinque anni - e, in subordine, dell'ordine cronologico della data di presentazione della domanda al protocollo.

2. Ai fini del calcolo delle presenze alle manifestazioni di cui trattasi si specifica che il subingresso a qualsiasi titolo nell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica trasferisce al subentrante i titoli di priorità in termini di presenze maturate dal precedente titolare.

Art.27

Prescrizioni per gli operatori

1. L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio assegnato esclusivamente per i giorni di svolgimento della fiera, festa o sagra locale.
2. Deve essere assicurato il decoro della struttura di vendita, nonché la pulizia dell'area occupata adeguandosi anche alle eventuali prescrizioni degli Organi di vigilanza. Le sporgenze delle tende non possono comunque essere utilizzate per l'esposizione della merce.
3. I banchi di vendita sono disposti ordinatamente all'interno degli spazi appositamente assegnati.
4. Alla fine delle vendite le aree devono essere lasciate sgombrere da mezzi e rifiuti.
5. Per motivi di viabilità e di ordine pubblico, in occasione di particolari circostanze che interessano comunque anche l'area di svolgimento della manifestazione, il Sindaco, con proprio provvedimento potrà inibire lo svolgimento della manifestazione stessa o anticipare l'orario della conclusione delle operazioni i vendita.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

TITOLO 4 - FIERE PROMOZIONALI

Art. 28

Fiere Promozionali - definizione

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
2. A tali manifestazioni partecipano artigiani, negozianti ed gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. La Fiera promozionale é di norma gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione ad associazioni o organismi esistenti o all'uopo costituiti.

Art. 29

Criteria e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Il Comune rilascia la concessione del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata secondo i criteri stabiliti al precedente articolo 12, a seguito di pubblicazione del bando Comunale all'albo pretorio del Comune.
2. Il titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi verrà stabilito con determina del Responsabile del Settore Amministrativo, in relazione alla tipologia e caratteristiche della manifestazione fieristica. In via generale nello stabilire detti criteri occorrerà comunque tenere conto della tipologia dei prodotti trattati, dell'anzianità di presenze alla manifestazione maturata dal soggetto richiedente, e a parità di quest'ultimo requisito, dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
In caso di esaurimento della graduatoria si procederà all'assegnazione agli spuntisti, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze alla manifestazione. A parità di anzianità di presenze o nel caso in cui la fiera si stia tenendo per la prima volta, si dovrà tenere conto dell'anzianità di presenza complessivamente maturata nell'arco degli ultimi cinque anni, anche in modo discontinuo ad altre feste e fiere locali, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio assegnato entro l'orario prefissato per l'assegnazione, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempre che sia presente.
4. I giorni di presenza alla fiera da parte degli operatori assegnatari del posteggio saranno considerati utili ai fini del computo dell'anzianità di presenza alla stessa manifestazione per le edizioni successive.

Art. 30

Prescrizioni per gli operatori

1. L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio esclusivamente per la vendita dei prodotti previsti per ogni Fiera.
2. Deve essere assicurato il decoro della struttura di vendita, nonché la pulizia dell'area occupata adeguandosi anche alle eventuali prescrizioni degli Organi di vigilanza. Le sporgenze delle tende non possono comunque essere utilizzate per l'esposizione della merce.
3. I banchi di vendita sono disposti ordinatamente all'interno degli spazi appositamente assegnati.
4. Entro un'ora dal termine delle operazioni di vendita gli operatori dovranno aver lasciato la zona della Fiera.
5. Per motivi di viabilità e di ordine pubblico, in occasione di particolari circostanze che interessano comunque anche l'area della Fiera, il Sindaco, con proprio provvedimento potrà inibire lo svolgimento della Fiera, posticipare l'inizio o anticipare la conclusione delle operazioni di vendita.

Art. 34

Subingresso nell'autorizzazione di commercio su posteggio fuori mercato e nella relativa concessione

1. Il subingresso nell'autorizzazione di commercio su posteggio fuori mercato e nella relativa concessione é soggetto a sola comunicazione da presentare nei termini e con le modalità stabilite al precedente art.16.

Art. 35

Revoca dell'autorizzazione e della concessione

1. L'autorizzazione e la relativa concessione sono revocate per perdita dei requisiti di cui all'art.2 della L.R. n.5/2006.

2. L'autorizzazione è revocata, altresì, nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 3 mesi in ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare e in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

Art. 36

Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. E' facoltà del Comune procedere alla soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse e in tal caso dovrà essere individuato un nuovo posteggio secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione;
- b) mediante istituzione di un nuovo posteggio.

Art. 37

Prescrizioni per gli operatori

1. L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio esclusivamente per la vendita dei prodotti previsti nella concessione (corrispondenti al settore merceologico ex art.2 comma 3 della L.R. N.5/06).

2. Nel posteggio è possibile installare strutture fisse tipo chioschi , box ecc. nel qual caso il relativo progetto dovrà essere sottoposto all'approvazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3. Deve essere assicurato il decoro della struttura di vendita, nonché la pulizia dell'area occupata adeguandosi anche alle eventuali prescrizioni degli Organi di vigilanza.

Art. 42

Autorizzazioni temporanee

1. Autorizzazioni temporanee per il commercio su aree pubbliche, al di fuori dei casi previsti dal presente regolamento possono essere rilasciate nei seguenti casi:

- a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, oppure di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
- b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
- c) in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

2. Nei casi anzidetti, il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse, sono stabiliti dalla Giunta Comunale compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del Comune.

Art. 43

Requisito dell'anzianità di frequenza per la formazione delle graduatorie e validità delle stesse.

1. In tutte le graduatorie per l'assegnazione di posteggi previste dal presente regolamento per la formazione delle quali viene considerato il requisito della maggiore anzianità di frequenza, questa deve essere calcolata sulla base delle presenze maturate al mercato, sagra, festa o manifestazione presa in considerazione, nell'arco degli ultimi dieci anni.

2. Tutte le graduatorie previste dal presente regolamento hanno validità triennale.

Art. 44

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico e le tasse di posteggio sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

